

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

15.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Saluto alle Forze Armate	200	Modifiche al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2351, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 487, riguardante il collocamento nella posizione di congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica (960)	204
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):		Integrazione degli articoli 3 e 6 della legge 4 gennaio 1937-XV, n. 35, che ha istituito la cassa ufficiali della Regia aeronautica (961)	204
Estensione al personale della Regia marina dell'indennità di approntamento stabilita per il Regio esercito (946)	200	Modifica dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 33, che stabilisce la tabella organica del personale in servizio permanente effettivo retribuito addetto ai Comandi della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (963)	205
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 632, riguardante la militarizzazione dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U. N. P. A.) durante lo stato di guerra (948)	201	Ordinamento della Milizia Artiglieria Marittima. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (966)	205
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 631, riguardante la militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra (949)	201	Istituzione di uno speciale « ruolo d'onore » per gli ufficiali mutilati ed invalidi della Regia marina (969)	205
Modifiche all'articolo 11 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure medico-legali (950)	201	Modifica all'articolo 61 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, sullo stato degli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica (970)	206
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		Modifiche agli articoli 36 e 37 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina (972)	206
Modifiche alle norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica approvate con il Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, anno XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1257 (958)	201	Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C. R. E. M. e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (973)	206
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Aumento degli organici dei sottufficiali del Regio esercito (974)	207
Modifica transitoria all'organico degli ufficiali del corpo del Genio aeronautico stabilito dal Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XVI, n. 220, convertito nella legge 23 giugno 1937-XVI, n. 1501 (959)	204		

	Pag.
Pagamento di parte di indennità capitale in caso di occupazione d'urgenza per espropri determinati da esigenze militari (975)	207
Utilizzazione totalitaria nei ruoli degli ufficiali in congedo dei servizi sanitario e veterinario, dei medici, farmacisti e veterinari (976)	208
Rimborso delle spese di viaggio ai militari appartenenti a famiglie coloniche inviate in Libia a cura dello Stato (977)	209
Modifica transitoria dei titoli di studio occorrenti per l'ammissione ai concorsi per la nomina a tenente del Genio aeronautico (993)	209
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Facoltà ai Ministri della guerra, della marina e dell'aeronautica di militarizzare, durante la guerra, il personale civile e salariato dipendente (998)	210
In memoria di Italo Balbo	210

La riunione comincia alle 10.

(Intervengono alla riunione i Sottosegretari di Stato alla Guerra, Soddu, e all'Aeronautica, Pricolo).

GRIFFEY si compiace col Presidente che, pur ferito in un recente incidente automobilistico, è tuttavia intervenuto a presiedere la riunione e si felicita con lui per lo scampato pericolo. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE ringrazia.

Comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Barbaro, Bodini, Chiodi, Federici, Ferretti di Castelferretto, Iglori, Mazzetti Mario, Sargiacomo e Vitalini Sacconi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

RICCI GIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Saluto alle Forze Armate.

PRESIDENTE (*Sorge in piedi imitato da tutti i presenti*) ricorda con commossa riconoscenza i gloriosi Caduti di terra, di mare e dell'aria, che nelle recenti, vittoriose operazioni di guerra hanno fatto olocausto della loro vita per la grandezza della Patria imperiale ed hanno dato a tutto il

mondo, con il loro generoso sacrificio, la prova della irrompente potenza e dello spirito eroico della generazione del Littorio.

Rivolge un fraterno pensiero anche ai combattenti tutti, esprimendo il rammarico dei componenti della Commissione di non aver potuto rimanere ancora e sempre nelle loro file. (*Vivissimi applausi*).

SODDU, *Sottosegretario di Stato alla guerra*, si dichiara lieto di poter esprimere, come già ha manifestato al Duce, il suo vivo compiacimento per l'encomiabile servizio prestato dai Consiglieri Nazionali presso i reparti operanti e li ringrazia per la preziosa collaborazione che gli hanno fornito. Fa presente che il provvedimento col quale i Consiglieri Nazionali mobilitati sono stati posti in congedo è stato ispirato da necessità di carattere superiore, ma ciò non esclude che essi possano essere ancora richiamati alle armi.

Discussione del disegno di legge: Estensione al personale della Regia marina dell'indennità di approntamento stabilita per il Regio esercito. (946)

NEGROTTO CAMBIASO, *Relatore*, fa presente che il provvedimento, la cui efficacia è stata limitata dal 1° gennaio al 10 giugno 1940-XVIII, non ha bisogno di essere illustrato perchè evidenti ne sono le finalità che hanno pure ispirato analoga disposizione per il Regio Esercito. Raccomanda pertanto la approvazione.

CHIOZZI MILLELIRE non ritiene che tutte le esclusioni di cui all'articolo 3 siano giustificate, poichè, ad esempio, il personale che ha lavorato sulla nave d'allestimento, nelle scuole, nei depositi, ha dovuto sopportare un maggiore disagio che meritava il compenso rappresentato dall'indennità di approntamento.

PRESIDENTE osserva che, in simile materia, senza un previo studio della ripercussione finanziaria ed il consenso della Finanza sarebbe difficile tradurre in emendamento le giuste osservazioni del camerata Chiozzi Millelire. D'altra parte, come ha osservato il Relatore, trattasi di provvedimento già superato.

CHIOZZI MILLELIRE non insiste.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 632, riguardante la militarizzazione dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U. N. P. A.) durante lo stato di guerra. (948)

HEMMELEER, *Relatore*, non ritiene di doversi soffermare ad illustrare la portata del provvedimento tendente a militarizzare gli organi dell'U. N. P. A. e date le sue evidenti, opportune finalità, ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 631, riguardante la militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra. (949)

GRIFFEY, *Relatore*, fa presente che il provvedimento, sotto la forma d'urgenza del decreto-legge, è stato reso necessario per assicurare la massima efficienza degli stabilimenti ausiliari che, con la forma della militarizzazione, si assicurano la permanenza del personale.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

FANELLI rileva l'opportunità che la dichiarazione di ausiliarità degli stabilimenti sia disposta dal sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra di concerto col Ministero delle corporazioni, in quanto non è possibile pensare ad una organizzazione bellica che prescindendo dalla organizzazione produttiva della Nazione. Propone pertanto di emendare in questo senso l'articolo 1 del decreto-legge.

MANNI si associa alla proposta del camerata Fanelli ed osservando che in linea generale è bene che esista una perfetta collaborazione fra gli organismi che sovrintendono alla organizzazione economica della Nazione in tempo di pace e quegli altri che ne assumono la direzione per il tempo di guerra.

SODDU, *Sottosegretario di Stato alla guerra*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico, con il seguente emendamento: All'ar-

ticolo 1, secondo comma, del Regio decreto-legge: *dopo le parole: fabbricazioni di guerra*, *aggiungere le parole: « di concerto con il Ministero delle corporazioni.*

(È approvato)

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 11 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure medico-legali. (950)

MUSCHIETTI, *Relatore*, riferisce che la modifica dell'articolo 11 della legge 11 marzo 1926 è intesa ad integrare il collegio medico militare, con ufficiali medici superiori della Regia aeronautica, in quanto non esisteva in quell'epoca il corpo sanitario aeronautico. Il motivo del provvedimento è di ragione evidente.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica approvate con il Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1257. (958)

MANNI, *Relatore*, osserva che la legge del 1935 sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, nei suoi concetti fondamentali, si è rivelata abbastanza rispondente agli scopi che si era prefissi, per cui il disegno di legge sottoposto oggi all'esame della Commissione mira soltanto a portarvi alcuni perfezionamenti. Una delle più importanti modifiche tende a rendere più efficace il vaglio nel reclutamento degli ufficiali subalterni.

L'odierna situazione dei quadri ha necessità diverse da quelle degli scorsi anni nei quali, per il forte sviluppo avuto dall'arma aerea, si era sentita la necessità della immissione di un numero elevato di ufficiali in servizio permanente effettivo. Trattasi, in buona parte, di giovani ufficiali, già di complemento, indubbiamente distintisi nelle campagne di Africa o di Spagna, ma che, sotto un certo aspetto, non si ritiene siano in possesso di quella tale preparazione indispensabile in

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

un organismo guerriero, in cui la tecnica è altrettanto necessaria quanto il valore. Tale forma di reclutamento, che finora aveva avuto un carattere normale, con il disegno di legge in esame assume l'aspetto della eccezionalità, lasciandosi così una porta aperta per coloro i quali, avendo ben meritato in guerra, siano in possesso dei necessari requisiti per diventare ufficiali in servizio permanente effettivo.

Non ritiene che tale provvedimento possa avere una dannosa ripercussione sulla massa degli ufficiali di complemento; anzi, al contrario, sarà uno stimolo a meglio perfezionarsi per coloro i quali avessero in animo di entrare a far parte dell'Arma aerea.

Gli ufficiali in servizio permanente, così reclutati, secondo quanto dispone il disegno di legge, avranno nel ruolo una anzianità rispondente al giorno in cui ha avuto luogo il fatto d'armi, in modo che è esclusa la loro collocazione in coda a coloro i quali provengono dall'Accademia. Questa disposizione, dal punto di vista morale, ha una grande importanza.

Altra importante modifica riguarda le promozioni a scelta, per le quali viene attuato un più severo ed oculato criterio, mentre vengono anche modificati i limiti per gli avanzamenti speciali, in modo da ridurre gli spostamenti troppo forti e dannosi che si verificano al momento in cui avvengono queste promozioni, causando un ristagno nella carriera di molti ufficiali.

FANELLI apprezza molto le ragioni che, secondo il relatore, hanno ispirato il provvedimento; ma dichiara di avere dei dubbi circa la ripercussione morale che il disegno di legge, una volta approvato, potrebbe avere sull'animo degli ufficiali di complemento, nonché le ripercussioni disciplinari che potrebbero prodursi per il diminuito prestigio degli ufficiali di complemento, a causa della precedenza che vien data, in loro confronto, ai sottufficiali di carriera, tanto più che si dice che solo eccezionalmente può aver luogo questa forma di reclutamento dagli ufficiali di complemento.

Dal lato morale poi, è del parere che il provvedimento avrebbe un penoso effetto nei riguardi degli ufficiali di complemento i quali, sia in Aeronautica che nell'Esercito e nella Marina, gareggiano in valore e talora in perizia con gli ufficiali effettivi.

All'osservazione del relatore sulla deficiente preparazione tecnica degli ufficiali di complemento, risponde che a tale deficienza può ovviarsi con opportuni corsi integrativi,

come è stato fatto durante la precedente guerra mondiale. Se poi tali elementi, per quanto valorosi, dovessero dimostrarsi talmente tetragoni alla tecnica da non poter dare affidamento per l'avvenire, la loro im-preparazione non potrebbe influire sui quadri della Regia aeronautica, in quanto questi elementi si escluderebbero da sé da successivi avanzamenti.

PRESIDENTE fa osservare che il progetto di legge riduce a due le fonti da cui trarre gli ufficiali effettivi e cioè l'Accademia ed i sottufficiali, mentre viene esclusa la terza fonte che era quella degli ufficiali di complemento. Una tale esclusione può avere effetti negativi dal punto di vista morale e ricorda come, durante la guerra mondiale, fosse di incitamento e di sprone agli ufficiali di complemento, la possibilità di passaggio in servizio permanente effettivo. Chiede pertanto al Sottosegretario all'aeronautica ove non ritenga di rinviare a dopo la guerra l'attuazione di un tale provvedimento, se non sia il caso di non escludere del tutto gli ufficiali di complemento, anche perchè il Ministero dell'aeronautica può egualmente scegliere solo i migliori elementi, attraverso un più rigoroso vaglio delle apposite Commissioni.

SACCO ritiene che siano stati spostati i termini della questione in quanto il disegno di legge riguarda solo il reclutamento ordinario, mentre quello degli ufficiali di complemento ha carattere eccezionale. Si associa al Presidente nell'affermare che il provvedimento, nell'attuale momento eccezionale, può avere delle ripercussioni dal punto di vista psicologico e propone di togliere dall'ultimo capoverso dell'articolo 1 l'avverbio « eccezionalmente », e collocando al secondo posto, anzichè i sottufficiali, gli ufficiali subalterni di complemento.

GUGLIELMOTTI trova anch'egli, pur riconoscendo che il reclutamento normale debba farsi attraverso l'Accademia, che la questione abbia un carattere prettamente morale. Nell'attuale momento in cui i giovani piloti di complemento sono tutti protesi nel cimento eroico, non ritiene opportuno che si debba adottare un simile provvedimento, antepo- nendo agli ufficiali di complemento, fra i quali vi sono molti laureati, i sottufficiali. Si associa pertanto alla proposta del camerata Sacco nel senso che, ove non si voglia rinviare la discussione del disegno di legge, si stabilisca una diversa graduatoria, ponendo al secondo posto gli ufficiali di complemento e togliendo l'avverbio « eccezionalmente ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

FANELLI aggiunge che le sue obiezioni vanno oltre la formulazione dell'articolo primo e riguardano anche l'avanzamento per merito di guerra, per il quale è previsto uno spostamento in ruolo in base a determinate aliquote di posti che non lo persuadono.

PRESIDENTE fa osservare che tale sistema è quello adottato anche dalle leggi di avanzamento dell'Esercito e della Marina.

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato all'aeronautica*, osserva che tutti possono essere promossi per merito di guerra, e che nulla è innovato in merito a tali promozioni.

CECI ammette che debba mantenersi saldo il principio che il reclutamento normale avvenga attraverso l'Accademia; però non si può negare che molti giovani, una volta nominati ufficiali di complemento, si sentano improvvisamente attratti dalla carriera effettiva e possano decidersi, ove ve ne sia la possibilità, ad entrare in ruolo.

Per questa ragione, ritiene che non si debba loro precludere la strada, e pertanto propone di modificare l'articolo 1 nel senso di stabilire che la carriera sia riservata a coloro che provengono dall'Accademia e dai sottufficiali, trattando a parte, in un secondo articolo, del reclutamento dagli ufficiali di complemento, senza però usare la dizione « eccezionalmente ».

In tal modo non si toglierebbe al Ministero una facoltà di reclutamento, in caso di necessità, e si lascerebbe una possibilità di ingresso in carriera agli ufficiali di complemento.

A parte tutto, però, si dichiara favorevole ad un rinvio del disegno di legge ad epoca più propizia.

GUGLIELMOTTI fa osservare che è previsto anche un concorso per titoli ed esame, per cui non dovrebbe esistere alcuna preoccupazione circa l'idoneità dei candidati.

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*, dichiara che in merito alla discordanza di vedute che si è manifestata, non si sente di accettare senz'altro il criterio del Consigliere nazionale Fanelli che vede una ripercussione di carattere disciplinare sulla preferenza data ai sottufficiali nel reclutamento degli ufficiali dell'arma aeronautica. Criterio informatore della legge è quello di evitare la tendenza a diventare ufficiali effettivi, eludendo la via normale all'Accademia.

Per quanto riguarda i corsi integrativi, si dichiara contrario, in quanto questi corsi non hanno mai dato esito soddisfacente.

Il Ministero deve avere dei criteri ben precisi circa il reclutamento e deve conoscere a priori tutte le modalità che lo regolano, per cui non può accettare il concetto espresso dal Consigliere Ceci secondo cui vi possono essere degli ufficiali di complemento che, una volta nominati tali, si decidano per la carriera effettiva. Nè si può pensare, una volta effettuata una larga immissione, di bloccare i non idonei, perchè si verrebbe a creare un peso morto con tutte le conseguenze che è facile immaginare.

Con l'avverbio « eccezionalmente », posto dall'articolo primo del disegno di legge, si è voluto sancire il principio che il reclutamento normale debba farsi solo attraverso l'Accademia e i sottufficiali piloti in servizio permanente.

Il fatto di aver messo al terzo posto nella formulazione dell'articolo, gli ufficiali di complemento, non significa che essi siano considerati al di sotto dei sottufficiali, ma significa che tale forma di reclutamento non deve essere considerata alla stregua delle altre. Questo però non deve far pensare ad una diminuzione di prestigio o ad una umiliazione: l'ufficiale di complemento che in tempo di guerra concorre eroicamente alla difesa dello Stato, non lo fa per mestiere, e quando è finita la guerra ritorna alle sue occupazioni.

L'avanzamento per merito di guerra, poi, è regolato similmente a quello dell'Esercito, nel senso che l'ufficiale viene a guadagnare in ogni caso una aliquota dei posti in ruolo. Ciò avvantaggia l'ufficiale, perchè la Commissione che deve giudicare del suo avanzamento non si preoccupa più degli enormi salti che detto ufficiale eventualmente potrebbe fare quando fosse stabilita senz'altro la concessione del grado superiore, e considera le proposte con maggiore obiettività.

Concludendo, afferma che il reclutamento degli ufficiali di complemento deve considerarsi come eccezionale, al fine di evitare che vadano deserti i concorsi dell'Accademia. Questo è il pensiero del legislatore.

PRESIDENTE fa osservare, pur non dissertando dai principi esposti dal Sottosegretario all'aeronautica, che, negando agli ufficiali di complemento la possibilità di passaggio in S. A. P., si viene a togliere loro un incentivo ed un premio, in un momento come questo in cui tutti i fattori morali hanno una importanza enorme ai fini della vittoria.

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*, pensa che il danno di vedere diminuiti gli allievi all'Accademia sia mag-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

giore di quello di un minore rendimento dei subalterni di complemento.

MANNI, *Relatore*, osserva che gli ufficiali di complemento, indipendentemente da qualunque miraggio di carriera eventuale, danno sempre tutte le loro migliori energie, specie nel momento attuale, per il conseguimento della vittoria finale.

Non è favorevole ad un rinvio del progetto.

PRESIDENTE chiede al Sottosegretario all'aeronautica se intenda rinviare la discussione del disegno di legge o se consenta qualche emendamento.

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato all'aeronautica*, fa presente che il disegno di legge, a parte la questione del reclutamento, investe tutto un complesso di norme che sono frutto di lunghi anni di esperienza e che è urgente attuare e quandanche fosse possibile qualche modifica di forma, dichiara che è sua intenzione di mantenere salvo il principio che il reclutamento dagli ufficiali di complemento debba considerarsi come eccezionale.

GRIFFEY dichiara di essere d'accordo col Sottosegretario all'aeronautica sulla forma di reclutamento normale attraverso la sola Accademia, mentre ritiene che si dovrebbe considerare eccezionale quello attraverso gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali di carriera.

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato alla aeronautica*, afferma che se forse la forma non è perfetta, tuttavia questo è il criterio informatore del disegno di legge. Non è però contrario ad un breve rinvio, per trovare una formula più soddisfacente.

PRESIDENTE propone di rinviare la discussione del disegno di legge a martedì 30 luglio 1940-XVIII.

(*Rimane così stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modifica transitoria all'organico degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico stabilito dal Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XVI, n. 220, convertito nella legge 23 giugno 1937-XVI, n. 1501 (959)

MANNI, *Relatore*, rileva che trattandosi di una necessità transitoria, anziché disporre un aumento di organico per un nuovo posto di tenente generale nel ruolo ingegneri del Corpo del Genio aeronautico, si è provveduto ad una promozione in soprannumero che sarà riassorbita alla prima vacanza che si verificherà in detto ruolo.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2351, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 487, riguardante il collocamento nella posizione di congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica. (960)

PRETI, *Relatore*, nota che la legge attualmente in vigore fissa nella misura del 2 per cento l'aliquota degli ufficiali della Regia aeronautica di grado non superiore a colonnello, da collocare nella posizione di congedo speciale. Senonchè, nella applicazione, la legge si è dimostrata insufficiente, tanto è vero che nello scorso anno sono stati collocati in questa posizione soltanto quattro colonnelli.

Il disegno di legge intende portare al 3 per cento questa aliquota di ufficiali. È evidente la natura del provvedimento che mira alla necessaria selezione dei quadri dell'aeronautica, arma che è in continuo stato di evoluzione e che richiede quindi un personale all'altezza dei compiti ad esso assegnati.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Integrazione degli articoli 3 e 6 della legge 4 gennaio 1937-XV, n. 35, che ha istituito la Cassa ufficiali della Regia aeronautica. (961)

ANITORI, *Relatore*, fa presente che si tratta di aggiornare la legge 1937-XV, n. 35, istitutiva della Cassa Ufficiali della Regia aeronautica che prevede la liquidazione dell'indennità supplementare solo all'atto del collocamento a riposo, con diritto a pensione vitalizia.

Con questa disposizione, i marescialli dell'Aria ed i generali d'Armata aerea, non venendosi mai a trovare nella posizione di riposo, poichè, pur essendo dispensati da ogni onere di impiego e di servizio, sono trattenuti nei ruoli del servizio permanente, non avrebbero mai percepito l'indennità loro spettante dalla Cassa Ufficiali.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il presente disegno di legge, adeguandosi al trattamento usato ai marescialli d'Italia, al Grande Ammiraglio ed ai generali d'Armata, dispone che i marescialli dell'Armata ed i generali d'Armata aerea, dispensati da ogni onere d'impiego e di servizio e trattenuti nei ruoli del servizio permanente effettivo, cessano dall'iscrizione alla Cassa Ufficiali al compimento del 55° anno di età ed hanno diritto alla corresponsione dell'indennità supplementare al compimento del 63° anno di età.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 33, che stabilisce la tabella organica del personale in servizio permanente effettivo retribuito addetto ai Comandi della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale. (963)

TARABINI, *Relatore*, nota che il disegno di legge è stato predisposto principalmente in vista della necessità di mantenere costantemente disponibili cento posti nell'organico del personale in servizio permanente addetto ai Comandi della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, suddivisi tra i vari gradi, per fronteggiare prevedibili future esigenze.

Riconoscendo tale necessità, propone la approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE, pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Ordinamento della Milizia artiglieria marittima. (966)

CHIOZZI MILLELIRE, *Relatore*, ricorda che, con il Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1889, vennero accomunate in un solo ordinamento la Milizia contraerei e la Milizia artiglieria marittima (Milmart) che è pure una specialità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale ed alla quale è stato affidato il compito della difesa delle coste, non solo, ma anche della difesa antiaerea nelle zone di preminente interesse marittimo.

Le due specialità hanno impiego e servizi distinti e durante il biennio di esperimento, la Milizia artiglieria marittima ha dimostrato di poter rispondere per intero e per suo conto ai compiti che le erano stati affidati. D'altra parte, il comando comune alle due specialità costituisce ora un intralcio, a causa delle interferenze fra l'autorità militare marittima e il Comando della Milizia, per quanto si attiene all'addestramento ed all'impiego. Opportunamente, quindi, il provvedimento in esame dispone il distacco della Milmart dalla Milizia contraerei e definisce i limiti di competenza: quella del Comando generale della Milizia per la parte disciplinare, organica e amministrativa, e quella dello Stato Maggiore della Marina per quanto riguarda l'armamento, l'addestramento e l'impiego.

Avverte che alla tabella A, che si riferisce agli organici del personale in servizio permanente effettivo, è stato presentato d'accordo con i Ministeri proponenti, per iniziativa del Comando generale della Milizia, un emendamento per cui il numero dei consoli generali da quattro è ridotto a tre, mentre quello dei consoli da otto sale a nove. Ciò perchè uno dei quattro consoli generali previsti era addetto al Comando generale e si è invece voluto che a tale posto fosse adibito un console.

Informa che durante il recente periodo di prove, ha potuto constatare personalmente la diligenza e la bravura degli appartenenti alla Milizia artiglieria marittima, ciò che è lieto di comunicare ai camerati della Commissione.

PRESIDENTE prega il camerata di portare a conoscenza dei militi il compiacimento della Commissione delle Forze Armate.

Pone in discussione gli articoli con l'emendamento alla tabella A.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di uno speciale «ruolo d'onore» per gli ufficiali mutilati ed invalidi della Regia marina. (969)

BRAGA, *Relatore*, rileva come il provvedimento, che non richiede particolare illustrazione, riesca quanto mai opportuno e come sia altamente significativo che il disegno di legge venga presentato in questo momento in cui anche la Marina, al servizio

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

della Patria, sta scrivendo magnifiche pagine di gloria. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 61 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, sullo stato degli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica. (970)

RICCI GIORGIO, *Relatore*, fa presente che l'articolo 61 della legge 11 marzo 1926-IV, dispone in modo generale e tassativo, la sospensione dell'applicazione, in tempo di guerra delle norme relative alla cessazione dal servizio degli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica per limiti di età. Ciò è in contrasto col criterio informatore dell'istituto del limite di età, che presuppone una menomata capacità al servizio. D'altra parte, vi possono essere casi di ufficiali pienamente efficienti, della cui opera non sarebbe opportuno privarsi in tempo di guerra, anche se colpiti dal limite di età. Il disegno di legge in discussione stabilisce pertanto che la norma sospensiva contenuta nell'articolo 61 della predetta legge non sia da applicarsi se non in casi eccezionali e quando le esigenze del servizio lo richiedano. Data l'evidente opportunità del temperamento introdotto nella legge, ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE chiarisce che la portata della norma contenuta nell'articolo 61 della legge 11 marzo 1926-VI, stabilita per il tempo di guerra, è sembrata esagerata. Per questo i due Ministeri interessati, con la presente disposizione di legge si riservano la facoltà di applicare la sospensiva solo in casi eccezionali.

Pone ai voti l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 36 e 37 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina. (972)

NEGROTTA CAMBIASO, *Relatore*, ricorda che la legge 8 luglio 1926-IV sull'ordinamento della Regia Marina stabilisce, allo

articolo 36, che il reclutamento degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della Regia Marina può esser fatto, per concorso, fra gli ufficiali di complemento dello stesso Corpo che sono in servizio continuativo, dalla nomina a guardiamarina, da due anni, se laureati, e da quattro, se diplomati.

In seguito alla istituzione dei corsi premilitari navali per studenti universitari, il servizio degli ufficiali di complemento della Regia marina è stato ridotto, per i provenienti da detti corsi, da 28 a 14 mesi; quindi costoro, al termine della ferma di leva, non si trovano ad avere raggiunto il periodo di due anni prescritto per concorrere alla nomina ad ufficiale di Stato Maggiore in servizio permanente effettivo.

Pertanto, con la modifica all'articolo 36 suddetto, si è ridotto il termine per questi ufficiali ad almeno un anno.

Con la modifica all'articolo 37 della stessa legge, allo scopo di aumentare le fonti di reclutamento fra i giovani laureati, si aggiungono alle lauree in ingegneria industriale, navale e meccanica - attualmente richieste per poter concorrere alla nomina a tenente in servizio permanente effettivo delle Armi navali - anche la laurea in ingegneria civile, in chimica, in chimica industriale ed in fisica.

Dati gli scopi cui tende il disegno di legge, ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli. (*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C. R. E. M. e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina. (973)

GUGLIELMOTTI, *Relatore*, rileva che le modifiche che il disegno di legge in discussione arreca alle disposizioni riguardanti l'ordinamento del C. R. E. M., concernono la possibilità di promozioni ai gradi di sergente, secondo capo, capo di 3^a o di 2^a o 1^a classe, a sottufficiali provenienti dal personale di leva o volontario, aventi particolari benemeritenze, promozioni che non erano contemplate dalle disposizioni vigenti. Il provvedimento è quanto mai opportuno soprattutto in questo momento ed è giustificato dal fatto che l'entrata in servizio di nuove unità navali esige, nell'ambito dei sottufficiali, un maggior numero di elementi specializzati.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Osserva tuttavia che l'espressione contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, relativa alla possibilità di conferire i suddetti avanzamenti a elementi giudicati idonei « per cariche importanti rivestite nella vita civile », appare troppo generica e indeterminata, e, in ogni caso, tale da non costituire titolo e garanzia sufficienti per conferire una promozione a elementi in congedo che debbano essere adibiti, con grado superiore, alla manovra di congegni delicati di cui sono dotate le unità subacquee o di superficie. Ravvisa pertanto l'opportunità che tale espressione venga addirittura soppressa, a meno che non si voglia precisare che debba trattarsi di cariche aventi attinenza con le specializzazioni che si richiedono ad un sottufficiale della Marina.

PRESIDENTE fa osservare che tali requisiti, secondo lo stesso articolo 2, sarebbero da prendersi in esame, per il conferimento della promozione, solo in casi eccezionali e in via straordinaria, quindi la portata della disposizione viene, per questo, molto attenuata.

GUGLIELMOTTI, *Relatore*, insiste nella sua proposta, tanto più che, trattandosi di casi eccezionali, potrebbe darsi che dell'agevolazione se ne avvalgano proprio elementi non idonei.

CHIOZZI MILLELIRE concorda col Relatore circa la soppressione da lui proposta e ritiene che si debba altresì precisare la espressione contenuta nell'articolo 2 relativa agli « elevati titoli di studio conseguiti prima o dopo il congedo », sembrandogli troppo indeterminata.

Proporrebbe inoltre di aggiungere, alla fine del 1° comma dell'articolo 2, dopo le parole: « nell'esercizio di particolari attività », la parola: « marinaresche ».

GUGLIELMOTTI, *Relatore*, concorda per tale aggiunta, o per una espressione simile, che potrebbe essere: « connesse alla marina ».

PRESIDENTE ritiene che l'aggettivo « elevati » dovrebbe costituire una garanzia sufficiente, presuntiva di un requisito di idoneità, per cui non gli sembra necessario precisare i titoli di studio richiesti.

Quanto alle particolari attività, trova ovvio che esse si intendano connesse alla marina e ravvisa superfluo l'emendamento proposto.

Giudica opportuno limitarsi alla proposta del Relatore, di sopprimere l'espressione « per cariche importanti rivestite nella vita civile ».

CHIOZZI MILLELIRE e GUGLIELMOTTI, *Relatore*, non insistono nelle altre proposte.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli con l'emendamento del Relatore all'articolo 2.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento degli organici dei sottufficiali del Regio esercito. (974)

SACCO, *Relatore*, rileva come il provvedimento abbia una grande importanza e vada considerato sotto due aspetti: quello dello avanzamento e quello dell'organico. Quello dell'avanzamento è stato risolto con la recente legge; quello dell'organico è stato risolto gradatamente.

Enuncia le cifre dei progressivi aumenti e si rallegra col Ministero della guerra per l'incremento notevole che oggi si raggiunge.

FANELLI ritiene che sia troppo forte l'aumento del numero dei marescialli rispetto a quello dei sergenti e sergenti maggiori, perchè i sottufficiali impiegati per l'addestramento dei reparti sono proprio i sergenti e sergenti maggiori e non i marescialli. Sarebbe perciò propenso a vedere aumentato, in confronto, il numero dei sergenti e sergenti maggiori.

SACCO, *Relatore*, fa notare che analoga proporzione esisteva anche in passato.

PRESIDENTE osserva che la norma risponde ad esigenze di servizio e tiene conto anche delle necessità di famiglia dei sottufficiali che fanno spesso molti figli e quindi debbono avere aperta la possibilità ad un miglior trattamento economico.

Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Pagamento di parte di indennità capitale in caso di occupazione di urgenza per espropri determinati da esigenze militari. (975)

MANFREDINI, *Relatore*, avverte che questo provvedimento è stato determinato per facilitare la piccola proprietà montana,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in occasione dei recenti espropri. Ognuno sa che la proprietà montana è talmente frazionata che il piccolo proprietario montano deve fare assegnamento anche sull'ultimo metro quadrato di terra per la sua economia.

Ora, nei casi di esproprio normale, il decreto di esproprio precede immediatamente l'occupazione e la perdita del godimento del bene viene pressochè a coincidere con la corresponsione della indennità.

Nei casi invece di occupazione di urgenza degli immobili da espropriare, si viene a perdere immediatamente il possesso degli immobili stessi, ma si deve poi attendere un certo periodo prima di ottenere il pagamento delle indennità di esproprio, il che comporta naturalmente un certo disagio per l'espropriando. Questo si verifica spesso anche nel caso in cui l'Amministrazione militare deve procedere all'occupazione immediata di un immobile.

Per attenuare appunto tali inconvenienti che hanno procurato un disagio alla piccola proprietà montana, questo disegno di legge dà facoltà all'amministrazione di poter pagare la metà della indennità capitale subito all'atto dell'occupazione dei beni immobili.

Per tutelare però gli interessi sia della amministrazione militare, come dei privati, è vietata la corresponsione di anticipi quando si debba procedere all'occupazione di beni sui quali esistano crediti privilegiati o gravino ipoteche ed inoltre si prescrive che il pagamento degli anticipi sulla indennità di esproprio dovranno essere effettuati mediante deposito alla Cassa depositi e prestiti e che il proprietario potrà esigere il versamento della somma solamente trenta giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino degli annunci legali della provincia, dell'avvenuto deposito.

L'amministrazione si riserva quindi pagare la metà dell'importo soltanto se l'immobile non è gravato da ipoteca o da crediti privilegiati, e d'altra parte il credito dell'amministrazione, derivante dalla concessione dei vari anticipi, assume il carattere di un privilegio che ha la precedenza su qualsiasi altro credito privilegiato.

Il provvedimento si ispira a criteri eminentemente sociali e rappresenta un vantaggio anche per la proprietà montana.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Utilizzazione totalitaria nei ruoli degli ufficiali in congedo dei servizi sanitario e veterinario, dei medici farmacisti e veterinari. (976)

CARRAROLI, *Relatore*, nota che il disegno di legge, al fine di sopperire alla deficienza nei ruoli degli ufficiali dei servizi sanitario e veterinario, in caso di mobilitazione, mira a rendere possibile l'utilizzazione totalitaria dei medici, farmacisti e veterinari e prevede tutti i casi perchè questo reclutamento riesca della massima efficacia.

Infatti, al primo articolo si stabilisce che tutti i laureati nelle varie specialità sanitarie che debbano ancora adempiere agli obblighi di leva e la cui statura non sia inferiore a metri 1,50, sono tenuti a frequentare il corso allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario.

Osserva in proposito che, essendo data facoltà al Ministero della guerra di dispensare da tale obbligo coloro la cui statura sia inferiore a metri 1,54, sia da raccomandare al Ministero di valersi il più possibile di questa facoltà, in quanto una statura inferiore appare poco confacente al prestigio della divisa.

Nota, inoltre, come sia data facoltà al Ministro della guerra di istituire appositi corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario per i dichiarati limitatamente idonei al servizio militare. La frequenza a tali corsi è obbligatoria per coloro che non abbiano superato il trentesimo anno di età. Coloro che sono limitatamente idonei, saranno, fino a che perduri la loro limitata idoneità, di massima adibiti, se del servizio sanitario, presso gli ospedali territoriali, i distretti militari, i Consigli di leva, le Commissioni mobili, i Comandi di deposito reggimentale; se veterinari, presso le infermerie quadrupedi territoriali.

Una innovazione interessante è quella apportata dagli articoli da 6 a 11 che concernono la istituzione di un ruolo unico di trenta maggiori generali medici consulenti, chiamati ad assolvere compiti di alta competenza tecnico-sanitaria in tempo di guerra, scelti tra eminenti personalità del campo medico, di età non superiore al 55° anno, fatta eccezione per gli accademici d'Italia, per i generali medici nei ruoli degli ufficiali delle forze armate, ed il direttore generale della Sanità pubblica. La loro nomina avviene per decreto Reale e possono prestare servizio sino al 75° anno di età, anno in cui cessano dal ruolo, pur conservando, a titolo onorifico, il grado e l'uniforme.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

In conformità, poi, alle disposizioni transitorie del disegno di legge, ad insindacabile giudizio del Ministro della guerra, può essere conferito un diverso grado secondo determinati titoli. È prevista così la concessione del grado di tenente per i sanitari professionisti che abbiano dieci anni di laurea od altri titoli professionali o di carriera, attestanti particolare capacità; il grado di capitano, se abbiano una libera docenza universitaria o siano stati primari o aiuti di ospedali civili di grandi città, aiuti o assistenti ordinari di istituti scientifici universitari o di facoltà di medicina veterinaria; il grado di maggiore per i medici e i veterinari, se professori di ruolo, straordinari od ordinari, di università, nelle facoltà di medicina e chirurgia, o di medicina veterinaria, ovvero ricoprano la carica di ispettori generali medici dell'amministrazione della Sanità pubblica (grado 5°).

Nota ancora come sia data facoltà al Ministro della guerra di nominare di autorità sottotenente di complemento nelle specialità sanitarie i sottufficiali e militari di truppa che ne abbiano i titoli e non abbiano superato il 55° anno di età e come sia data possibilità di ottenere a domanda tale grado ai detti militari, riformati o limitatamente idonei purchè non abbiano compiuto il 68° anno di età e vengano riconosciuti incondizionatamente idonei.

La legge, dunque, è congegnata in modo da ottenere una vera utilizzazione totalitaria delle categorie sanitarie per le esigenze della mobilitazione.

PRESIDENTE coglie questa occasione per esprimere il voto che questa disposizione di legge non sia limitata ai sanitari, ma estesa ai laureati di tutte le categorie. Non dovrebbe essere consentito ad alcuno l'esercizio di una professione senza avere ottenuto il grado di ufficiale nell'esercito. (*Approvazioni*).

FANELLI si associa.

MANNI è d'avviso che, anzi, non dovrebbe essere rilasciato il diploma di laurea se prima non si sia conseguito il grado di ufficiale.

PRESIDENTE ritiene che la Commissione possa esprimere il voto che questa provvida disposizione di legge sia estesa a tutti i laureati, e che, in avvenire, non possa esercitare professione alcuna chi non sia anche ufficiale di complemento.

(*La Commissione approva*).

Una simile disposizione sarà anche opportuna, perchè in avvenire non si vedrà

più, come pei medici, una immissione dall'alto nei vari gradi dell'esercito di persone professionalmente preparate, ma dal punto di vista militare, assolutamente grezze. Un minimo di istruzione militare è necessario per la vita.

Pone in discussione gli articoli;

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Rimborso delle spese di viaggio ai militari appartenenti a famiglie coloniche inviate in Libia a cura dello Stato. (977)

CATALDO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame stabilisce che ai militari appartenenti a famiglie coloniche inviate collettivamente in Libia a cura ed a iniziativa dello Stato, spetti, all'atto del congedo, la indennità di soggiorno e di trasporto fino al raggiungimento della residenza di famiglia.

Nota però che tale provvedimento non prevede il caso di militari appartenenti a famiglie che isolatamente si sono trasferite in colonia.

Ritiene non giustificato questo diverso trattamento e formula la raccomandazione che il provvedimento venga esteso anche a cotesti militari.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica transitoria dei titoli di studio occorrenti per l'ammissione ai concorsi per la nomina a tenente del Genio aeronautico. (993)

CECI, *Relatore*, fa presente che l'articolo 13 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1939-XVII, stabilisce che i tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo ingegneri del Corpo del Genio aeronautico sono tratti da cittadini muniti di particolari lauree e per quelle in ingegneria, in chimica, o in chimica industriale, si richiede anche l'abilitazione all'esercizio della professione.

Per necessità organiche, al fine di avere un maggior numero di concorrenti ed una

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

migliore selezione, con il disegno di legge si consente, fino a tutto il 1941, di ammettere a concorso i laureati in ingegneria e chimica anche se non abilitati all'esercizio della professione.

Rispondendo la modifica ad una necessità del momento, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi allegato).*

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Facoltà ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica di militarizzare, durante la guerra, il personale civile e salariato dipendente. (998).

PRESIDENTE comunica che, a richiesta del Governo, la discussione di questo disegno di legge è rinviata.

In memoria di Italo Balbo.

PRESIDENTE. *(Sorge in piedi assieme a tutti i componenti della Commissione).* Si rende interprete del sentimento dei colleghi elevando il pensiero ad un grande Camerata che non è più ma vivrà sempre nel ricordo e nel cuore di tutti gli Italiani: Italo Balbo. Fedelissimo del Duce, Quadrumviro della Rivoluzione, artefice della rinascita e del potenziamento della nostra aviazione, colonizzatore, romano della quarta sponda, in ogni carica, in ogni momento, in ogni ora della vita, dagli anni lontani in cui combattè eroicamente da fiero alpino, entrando fra i primi a Feltre liberata, fino al giorno in cui la sua anima arse nel cielo di Tobruk, in azione di guerra, la sua vita è stata tutta un esempio mirabile di eroismi e di devozione al Duce ed alla Patria.

Camerata Italo Balbo!

(Tutti rispondono: Presente!)

La riunione termina alle 12.15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Estensione al personale della Regia Marina dell'indennità di approntamento stabilita per il Regio esercito. (946)

ART. 1.

È estesa al personale militare e militarizzato della Regia marina in stato di assetto per servizi bellici l'indennità di approntamento stabilita dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 442.

ART. 2.

L'indennità è sottoposta alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti, rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1934-IX, n. 18 e 14 giugno 1934-XIII, n. 1038, e alle prescritte ritenute erariali.

Però ai secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni l'indennità è corrisposta al netto delle riduzioni previste dai Regi decreti-legge sopraindicati.

ART. 3.

In applicazione dell'articolo 1 in nessun caso l'indennità di cui al precedente articolo potrà essere concessa al personale destinato:

- a) su navi in disponibilità ed allestimento;
- b) presso la Regia accademia navale, l'Istituto idrografico della Regia marina e le scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi o, comunque, presso scuole e istituti di qualsiasi grado;
- c) presso i depositi Corpo Reale equipaggi marittimi;
- d) presso i Tribunali militari marittimi;
- e) nelle Zone dei fari e segnalamenti marittimi;
- f) presso gli uffici tecnici e di vigilanza;
- g) presso Comandi, Corpi, Uffici ed Enti che non abbiano comunque funzioni

direttamente attinenti alla preparazione bellica della Regia marina.

È altresì escluso dalla concessione il personale civile dello Stato e salariato che presti servizio presso Enti della Regia marina.

ART. 4.

La presente legge ha vigore dal 1° gennaio 1940-XVIII a tutto il 10 giugno 1940-XVIII.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 632, riguardante la militarizzazione dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U. N. P. A.) durante lo stato di guerra. (948)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 632, riguardante la militarizzazione dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U. N. P. A.) durante lo stato di guerra.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 631, riguardante la militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra. (949)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 631, riguardante la militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra, *con le seguenti modificazioni:*

All'art. 1 sono aggiunte, in fine, le parole « di concerto con il Ministero delle Corporazioni ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Modifiche all'articolo 11 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure medico-legali. (950)**

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 11 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e dalle altre Amministrazioni dello Stato, è sostituito dal seguente:

« Alla diretta dipendenza del Ministero della guerra è istituito un Collegio Medico Legale, composto da un generale medico del Regio esercito, presidente, e da cinque ufficiali medici superiori del Regio esercito, due della Regia marina, uno della Regia aeronautica, possibilmente liberi docenti, i quali potranno essere prescelti anche tra quelli delle categorie in congedo. Essi dovranno essere specializzati nei seguenti rami: medicina generale, chirurgia generale, oculistica, otorinolaringoiatria, traumatologia, neuropsichiatria, tisiologia, stomatologia. La nomina dei componenti il Collegio è fatto per decreto Reale su proposta del Ministro della guerra di concerto con quello della Regia marina e con quello della Regia aeronautica.

Il presidente del Collegio Medico Legale potrà chiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di altro specialista di un ramo non compreso tra quelli indicati nel presente articolo.

Potrà essere concesso temporaneamente un aiuto o sostituto a qualcuno dei componenti il Collegio.

L'ufficio di segretario del Collegio sarà affidato ad un maggiore o tenente colonnello medico in servizio permanente del Regio esercito ».

Modifica transitoria all'organico degli ufficiali del corpo del Genio aeronautico stabilito dal Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 23 giugno 1937-XV, n. 1501. (959)

ARTICOLO UNICO.

Il Ministero dell'aeronautica è autorizzato a coprire, mediante promozione dal grado inferiore, un posto di tenente generale del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, in soprannumero agli organici fissati dal Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 23 giugno 1937-XV, 1501.

Detta eccedenza sarà riassorbita alla prima vacanza che comunque si verificherà nel grado anzidetto.

Finchè perdurerà tale eccedenza verrà lasciato scoperto un posto nel corrispondente grado del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.

Modifiche al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2351, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 487, riguardante il collocamento nella posizione di congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica. (960)

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo unico del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2351, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 487, è modificato nel senso che il numero dei colonnelli della Regia aeronautica da collocarsi nella posizione di congedo speciale negli anni 1940 e 1941 non potrà superare, per ogni anno solare, il 3 per cento degli organici in vigore per detto grado.

Restano ferme le percentuali già stabilite per gli altri gradi.

Integrazione degli articoli 3 e 6 della legge 4 gennaio 1937-XV, n. 35, che ha istituito la Cassa ufficiali della Regia aeronautica. (961)

ART. 1.

All'articolo 3 della legge 4 gennaio 1937-XV, n. 35, con la quale è istituita la Cassa ufficiali della Regia aeronautica, è aggiunto il seguente comma:

« I Marescialli dell'Aria, nonchè i Generali di Armata Aerea che, dopo la dispensa da ogni onere di impiego o di servizio sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, cessano dalla iscrizione alla Cassa ufficiali al compimento del 55° anno di età ».

ART. 2.

All'articolo 6 della suddetta legge è aggiunto il seguente comma:

« Ai Marescialli dell'Aria, nonchè ai Generali di Armata Aerea che, dopo la dispensa da ogni onere di impiego o di servizio sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, l'indennità supplementare è liquidata al compimento del 63° anno di età ».

Modifica dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 33, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, che stabilisce la tabella organica del personale in servizio permanente effettivo retribuito addetto ai Comandi della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale. (963)

ARTICOLO UNICO.

La tabella organica del personale in servizio permanente effettivo retribuito, addetto ai Comandi della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale è abrogata e sostituita dalla seguente:

Primi Aiutanti	N.	80
Aiutanti Capo	»	400
Aiutanti	»	455
Primi Capi Squadra	»	195
Capi Squadra	»	825
Vice Capi Squadra	}	1.395
Camicie Nere Scelte		
Camicie Nere		

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Ordinamento della Milizia Artiglieria Marittima. (966)

ART. 1.

La Milizia Artiglieria Marittima è una specialità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

Essa impiega i mezzi apprestati dalla Regia Marina per la difesa antinavi e contraerei delle località di preminente interesse militare marittimo, secondo le direttive impartite dall'Ufficio di Stato Maggiore della Regia Marina e dalle Autorità che in dette località esercitano il Comando militare marittimo e provvede conseguentemente al reclutamento, addestramento ed impiego del personale necessario ed alla custodia, manutenzione ed efficienza dei mezzi stessi.

Per tali sue funzioni essa deve considerarsi parte integrante dell'organizzazione militare marittima.

ART. 2.

La Milizia Artiglieria Marittima dipende:

a) dal Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale per la parte organica, disciplinare, amministrativa e i compiti di istituto;

b) dall'Ufficio di Stato Maggiore della Regia Marina per quanto concerne la parte tecnica e le direttive per l'addestramento, l'impiego e per tutte le questioni che ne derivano.

Nelle questioni disciplinari, connesse ai compiti di cui alla precedente lettera b), sono di competenza dell'Autorità militare marittima gli accertamenti e le denunce di responsabilità, mentre le conseguenti sanzioni sono di pertinenza delle gerarchie della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

ART. 3.

L'ordinamento della Milizia Artiglieria Marittima è il seguente:

a) un Comando retto da un Ufficiale generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

b) 3 Comandi di Gruppo di Legioni Milizia Artiglieria Marittima, retti da Consoli generali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

c) 14 Comandi di Legioni Milizia Artiglieria Marittima retti da Consoli o Primi Seniori;

d) Una Scuola Centrale di Tiro retta da un Console o Primo Seniore.

ART. 4.

Il Comando Milizia Artiglieria Marittima ha il compito di tradurre in atto le direttive e le disposizioni emanate dall'Ufficio di Stato Maggiore della Regia Marina a norma dell'articolo 2.

Ha funzioni di Comando di Zona Camicie Nere e da esso dipendono tutti i Comandi e Reparti della Milizia Artiglieria Marittima.

I Comandi Gruppo Legioni Milizia Artiglieria Marittima sono organi ispettivi e di coordinamento dell'attività dei Comandi Legione nell'attuazione di ordini e disposizioni del Comando Milizia Artiglieria Marittima e dipendono dai Comandi in Capo di Dipartimento e dai Comandi militari marittimi, per quanto ha attinenza con l'impiego delle dipendenti Legioni.

I Comandi di Legione hanno sui Reparti che da loro dipendono funzioni di Comando di Corpo.

Per quanto riguarda i servizi generali delle rispettive Piazze, i Comandi di Legione attuano le disposizioni delle Autorità militari marittime competenti, come i Comandi di Corpo delle altre Forze Armate localmente di guarnigione. Essi attuano altresì le disposizioni delle suddette Autorità per quanto riguarda l'addestramento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 5.

La ripartizione territoriale della Milizia Artiglieria Marittima è stabilita dal Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, in accordo con il Ministero della Marina.

ART. 6.

In ogni Piazza, Zona, Settore militare marittimo, i Comandi tattici dei raggruppamenti di artiglierie antinavi e contraerei, nonchè i Comandi di Gruppo sono assunti, per determinazione del Ministero della Marina in accordo col Comando Milizia Artiglieria Marittima, da Ufficiali Superiori delle Legioni che vi hanno sede.

Detti Comandi tattici dipendono dai rispettivi Comandi della Regia Marina.

ART. 7.

Il Comando e le Unità della Milizia Artiglieria Marittima sono costituiti da:

- a) quadri permanenti (personale in servizio permanente effettivo);
- b) forza nei quadri (personale in servizio permanente nei quadri);
- c) personale della riserva (per gli ufficiali);
- d) personale del ruolo congedo (per sottufficiali e truppa).

Il personale, fisicamente idoneo allo speciale servizio a norma delle Istruzioni sul servizio sanitario della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, deve essere tratto dai congedati della Regia Marina, iscritti presso le Capitanerie esistenti nel territorio di circoscrizione delle singole Legioni e appartenenti alle classi e categorie all'uopo stabilite dal Ministero della Marina.

Qualora con i congedati della Regia Marina residenti nel territorio delle Legioni non sia possibile raggiungere gli effettivi previsti dagli organici delle singole Legioni, il reclutamento sarà completato con militari in congedo del Regio Esercito (ufficiali, sottufficiali e truppa), appartenenti di preferenza all'Arma di artiglieria e di età superiore a 40 anni, richiesti dal Ministero della Marina al Ministero della Guerra, il quale soltanto nel caso in cui le fonti suddette risultino insufficienti potrà eccezionalmente consentire il reclutamento di appartenenti ai ruoli degli Ufficiali in congedo del R. Esercito di età non inferiore ai 30 anni.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i legionari incorporati in unità mobilitabili della Milizia Artiglieria Marittima sono indisponibili ai fini della mobilitazione della forza armata di provenienza.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militi provenienti dal Regio Esercito o dalla Regia Marina facenti parte della Milizia Artiglieria Marittima sono dispensati dai richiami alle armi per istruzioni nelle unità del Regio Esercito e della Regia Marina.

ART. 8.

I quadri permanenti della Milizia Artiglieria Marittima risultano dalla tabella A, allegata alla presente legge.

ART. 9.

In tempo di pace le spese inerenti al personale, all'addestramento (salvo quanto precisato in seguito) ed al funzionamento dei vari servizi della Milizia Artiglieria Marittima, sono effettuate dal Comando della Milizia Artiglieria Marittima a carico di appositi fondi iscritti nel bilancio del Ministero delle Finanze.

Sono invece a carico dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero della Marina tutte le spese relative a:

a) provvista, rinnovazione e grandi riparazioni dei materiali costituenti dotazioni di mobilitazione dei Comandi e reparti della Milizia Artiglieria Marittima e relativi armamenti, munizionamento, mezzi di collegamento, mezzi di trasporto e mezzi tecnici in genere, al vestiario ed equipaggiamento individuale, allo equipaggiamento e servizi generali dei reparti;

b) materiali di consumo e munizioni per l'addestramento;

c) trasporti, per via ordinaria, ferroviaria o marittima, di tutti i materiali di cui alla precedente lettera a), per qualsiasi ragione effettuati;

d) esperimenti di difesa e parziale mobilitazione, od esercitazioni di carattere eccezionale (non previste dai normali programmi di addestramento annuali), richiesti dalle Autorità marittime;

e) provvista e manutenzione straordinaria per i bisogni di pace e di guerra dei Comandi ed unità della Milizia Artiglieria Marittima (sedi di Comando, magazzini per custodia materiali di cui al precedente comma a), corpi di guardia, alloggi per guardiani);

f) impianto e manutenzione straordinaria dei locali occorrenti alle reti di avvi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stamento delle maglie per il tiro e di tutti gli impianti occorrenti per il funzionamento tattico dei Comandi e reparti.

ART. 10.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle Finanze, della Guerra e della Marina le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 11.

Il personale in servizio permanente effettivo o in servizio temporaneo retribuito della Milizia Artiglieria Marittima (ufficiali, sottufficiali e truppa), ha, in tempo di pace, il trattamento economico previsto per i corrispondenti gradi e qualifiche della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

Per le particolari esigenze di specializzazione di talune categorie di sottufficiali e legionari, in aggiunta al trattamento economico anzidetto, saranno corrisposti i soprassoldi giornalieri specificati nella tabella B.

Il personale in servizio permanente nei quadri, quando chiamato in servizio per le normali esigenze di addestramento e di istituzione, ha il medesimo trattamento economico previsto, per analoghe ragioni di richiamo, per i pari grado della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

A tale personale nei quadri competono i premi di specializzazione previsti nella tabella B.

I premi di cui alla tabella B sono soggetti alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge del 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e del 14 aprile 1934-XII, n. 561.

ART. 12.

In caso di mobilitazione integrante quella della Marina, a tutto il personale mobilitato della Milizia Artiglieria Marittima e indisponibile ai fini della mobilitazione della forza armata di provenienza, compete, a ca-

rico della Amministrazione della Marina, lo stesso trattamento economico previsto per i pari gradi della Regia Marina, aumentato per gli specializzati di cui alla tabella B, di appositi soprassoldi da determinarsi dal Ministero della Marina.

In caso di chiamata in servizio di personale nei quadri della Milizia Artiglieria Marittima, per esperimenti od esercitazioni di carattere eccezionale ordinati dalle Autorità marittime, compete al personale stesso, a carico dell'Amministrazione della Regia Marina, il trattamento economico previsto dal precedente articolo 11.

Il servizio compiuto nelle unità della Milizia Artiglieria Marittima mobilitate per tempo indeterminato o per esigenze speciali è considerato come prestato in altra Forza Armata.

ART. 13.

L'Amministrazione della Marina, per i casi previsti dal precedente articolo 12, somministra i fondi occorrenti per tutte le unità dipendenti dal Comando della Milizia Artiglieria Marittima.

A tale Comando è devoluta la verifica dei relativi rendiconti.

La conseguente revisione è eseguita dal Ministero della Marina.

ART. 14.

La presente legge sostituisce ed abroga, per quanto riguarda la Milizia Artiglieria Marittima, tutte le disposizioni che si riferiscono a tale specialità e che sono contenute nel Regio decreto-legge 24 novembre 1938-anno XVII, n. 1888, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e nelle tabelle ad esso annesse.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA A.

ORGANICI DEL PERSONALE IN S. P. E.

UFFICIALI

Luogotenenti generali	N.	1
Consoli generali	»	3
Consoli	»	9
Primi seniori	»	15
Seniori	»	17
Centurioni	»	59
Capi manipolo e Sotto capi manipolo.	»	61
TOTALE UFFICIALI		N. 165

SOTTUFFICIALI

Aiutanti	N.	70
Primi capi squadra	»	85
Capi squadra	»	154
TOTALE SOTTUFFICIALI		N. 309

TRUPPA

Vice capi squadra	N.	148
Camicie nere scelte	»	214
Camicie nere	»	273
TOTALE TRUPPA		N. 635

SPECCHIO RIASSUNTIVO DEL PERSONALE IN S. T. R. PER IL SERVIZIO DI GUARDIA ALLE BATTERIE MILMART ED AGLI IMPIANTI E DEPOSITI DELLA REGIA MARINA DA RICHIAMARE A TURNO FRA GLI ELEMENTI DISPONIBILI NEI QUADRI.

Sottufficiali	N.	253
Truppa	»	1490

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA B.

SOPRASSOLDO GIORNALIERO PER GLI SPECIALIZZATI
IN S. P. E. R. ED IN S. T. R.

SPECIALIZZAZIONE E CLASSE	Numero specializzati	Soprasoldo giornaliero	Importo giornaliero	Importo annuo	Premio specializzazione per personale in s. p. n. q. per il brevetto di nomina	Premio al personale in s. p. n. q. specializzato per ogni conferma annuale di brevetto
Telemetristi-Goniometristi di 1 ^a classe	154	2 —	308 —	112.420 —	60 —	40 —
Telemetristi-Goniometristi di 2 ^a classe	53	1 —	53 —	19.345 —	50 —	40 —
S. D. T. di 1 ^a classe	18	1.50	27 —	9.855 —	75 —	40 —
S. D. T. di 2 ^a classe	131	0.50	65.50	23.907.50	50 —	30 —
Guardabatteria	1	1.50	1.50	547.50	40 —	25 —
Artificieri di 1 ^a classe	1	1 —	1 —	365 —	60 —	40 —
Artificieri di 2 ^a classe	29	0.50	14.50	5.292.50	40 —	25 —
Operai artificieri di 1 ^a classe	56	1 —	56 —	20.440 —	40 —	25 —
Operai artificieri di 2 ^a classe	110	0.50	55 —	20.075 —	25 —	15 —
Operai elettricisti	30	1 —	30 —	10.950 —	40 —	25 —
Telefonisti-Segnalatori di 1 ^a classe	3	1 —	3 —	1.095 —	50 —	30 —
Telefonisti-Segnalatori di 2 ^a classe	35	0.80	28 —	10.220 —	40 —	25 —
Radiotelegrafisti di 1 ^a classe	2	1.30	2.60	949 —	75 —	40 —
Radiotelegrafisti di 2 ^a classe	28	0.90	25.20	9.198 —	40 —	25 —
Autieri-Motoristi	39	1 —	39 —	14.235 —
Aerofonisti	14	1.30	18.20	6.643 —	40 —	25 —
Puntatori	40 —	25 —

**Istituzione di uno speciale « ruolo d'onore »
per gli ufficiali mutilati ed invalidi della
Regia marina. (969)**

ART. 1.

È istituito uno speciale « ruolo d'onore » nel quale saranno iscritti d'ufficio ed a vita, distinti per corpi, gli ufficiali della Regia marina permanentemente inabili al servizio militare:

a) per mutilazioni e invalidità riportate in guerra;

b) per mutilazioni o invalidità riportate in incidenti di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio, e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930-VIII, n. 1140;

c) per mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per cause di servizio, che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, e che siano provvisti di una delle otto categorie di pensione privilegiata ordinaria.

ART. 2.

La iscrizione nel « ruolo d'onore » è subordinata alle condizioni seguenti:

a) essere stato già inviato in congedo assoluto o collocato a riposo e dispensato da ogni eventuale servizio;

b) non trovarsi nella posizione di trattenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, convertito nella legge 30 marzo 1922, n. 458, e successive modificazioni.

Gli ufficiali di cui trattasi, qualora, però, conservino la idoneità fisica richiesta per il mantenimento o la riassunzione in servizio possono, a loro domanda, essere iscritti nella riserva.

ART. 3.

Gli ufficiali del « ruolo d'onore » sono soggetti alle disposizioni sullo stato degli ufficiali della Regia marina di cui alla legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, e successive modificazioni e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

ART. 4.

Gli ufficiali del ruolo speciale di cui allo articolo 98 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, e successive modificazioni, sono iscritti nei « ruoli d'onore » a datare dalla entrata in vigore della presente legge.

**Modifica all'articolo 61 della legge 11 marzo
1926-VI, n. 397, sullo stato degli ufficiali
della Regia marina e della Regia aereo-
nautica. (970)**

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 61 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, è abrogato e sostituito dal seguente con effetto dall'11 giugno 1940-XVIII:

« In tempo di guerra gli articoli 36, 37, 47, 51 e 53 della presente legge continuano ad aver vigore salvo che, per casi particolari, esigenze di servizio non richiedano di sospenderne l'applicazione ».

**Modifiche agli articoli 36 e 37 della legge
8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento
della Regia marina. (972)**

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 36 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Possono altresì essere reclutati fra gli ufficiali subalterni di vascello di complemento che, avendo ottime note caratteristiche, sono ammessi, a domanda, dal Ministero ad un esame di concorso sulle materie dell'ultimo corso di vascello della Regia Accademia navale e ne risultino vincitori.

A detto concorso sono ammessi coloro che sono in servizio continuativo dalla data della nomina a Guardiamarina:

da almeno un anno, se laureati e provenienti dai corsi preliminari navali;

da almeno due anni, se laureati;

da almeno quattro anni, se diplomati ».

ART. 2.

La lettera b) dell'articolo 37 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni è abrogata e sostituita come segue:

« b) dai giovani laureati in ingegneria civile industriale, o navale e meccanica, per gli ufficiali del Genio navale, ed in ingegneria civile, industriale e navale e meccanica, in chimica, in chimica industriale o in fisica per gli ufficiali delle Armi navali, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età.

Il Ministro per la marina ha, però, facoltà di disporre che i concorsi siano di volta in volta limitati ad una o più delle categorie di laureati sopra specificate.

Nel caso di ammissione di più categorie di laureati, il Ministro per la marina ha anche

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

facoltà di stabilire nei relativi bandi di concorso ed in relazione alle esigenze organiche e di servizio dei Corpi del Genio navale o delle Armi navali, il numero dei posti riservato a ciascuna categoria e di determinare, volta per volta, criteri di preferenza nell'assunzione in servizio per i laureati appartenenti ad una data categoria.

Nel caso in cui, per effetto della preventiva ripartizione dei posti fra le categorie ammesse, il numero di quelli assegnati ad una categoria non fosse coperto, il Ministro della marina potrà completare tale numero con candidati idonei di altra categoria.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti e, dopo un breve corso militare presso la Regia Accademia navale, possono essere inviati a compiere corsi speciali sia presso l'Accademia navale che presso le Università del Regno o altri enti od istituti per completare la loro cultura professionale.

Detti corsi sono, però, obbligatori per i tenenti del Genio navale di nuova nomina laureati in ingegneria civile o industriale. Gli ufficiali del Genio navale e quelli delle Armi navali, dopo il corso teorico, seguiranno altresì un tirocinio pratico a bordo di Regie navi, della durata di un anno ».

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C. R. E. M. e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina. (973)

ART. 1.

I militari del C. R. E. M. provenienti dal personale di leva, compresi quelli prosciolti dalla ferma volontaria e ripristinati nel personale di leva, non possono conseguire avanzamento durante il congedo, salvo le eccezioni previste dal presente articolo ed il disposto del successivo articolo 2.

In caso di richiamo alle armi i sottocapi possono conseguire una sola promozione, dopo aver prestato almeno un anno di effettivo servizio da richiamati e sempre che siano già stati promossi tutti i sottocapi con ferma volontaria, della stessa categoria e specialità, aventi uguale o maggiore anzianità di grado, fatta astrazione di coloro che per qualsiasi motivo siano stati esclusi o comunque sospesi dall'avanzamento. I comuni, invece, possono ottenere una sola promozione indipendentemente dall'anzianità di classifica.

I militari del C. R. E. M. di cui al 1° comma, non in servizio, possono ottenere

l'avanzamento di un solo grado qualora abbiano prestato servizio da richiamati o in qualità di istruttori o sottoistruttori nella pre-postmarinara per almeno due anni se sottocapi ed un anno se comuni. I sottocapi non possono comunque conseguire la promozione prima di 5 anni dalla data del congedamento.

ART. 2.

In casi eccezionali può essere conferito in via straordinaria il grado di sergente, secondo capo, capo di 3^a o di 2^a o di 1^a classe nelle varie categorie e senza tener conto del grado rivestito, dell'anzianità posseduta e della categoria di provenienza, ai sottufficiali ed ai militari del C. R. E. M. provenienti dal personale di leva o da quello volontario, che siano giudicati idonei a tale conferimento per elevati titoli di studio conseguiti prima o dopo il congedo, o per comprovata speciale competenza acquisita, durante il congedo, nell'esercizio di particolari attività.

All'atto del conferimento dei gradi suindicati i sottufficiali e militari di cui al precedente comma possono, in relazione alle esigenze organiche e della mobilitazione, essere trasferiti dalla categoria di appartenenza ad altra categoria, nella quale, nel caso di richiamo alle armi, possano mettere a profitto del servizio la loro capacità professionale od i titoli di studio acquisiti.

ART. 3.

La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Aumento degli organici dei sottufficiali del Regio esercito. (974)

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 14 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, quale risulta modificato dall'articolo 17 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, è sostituito dal seguente:

« I ruoli organici dei sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'Arma dei Reali carabinieri, delle Forze armate terrestri dell'Africa Orientale Italiana e del Regio corpo truppe libiche, sono stabiliti come appresso:

Sergenti raffermati e sergenti maggiori	N. 11.793
Marescialli ordinari, marescialli capi e marescialli maggiori. »	11.790

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Pagamento di parte di indennità capitale in caso di occupazione d'urgenza per espropri determinati da esigenze militari. (975)

ART. 1.

Nei casi di occupazione di urgenza di immobili espropriandi per esigenze militari, l'Amministrazione della guerra, in attesa di provvedere all'espletamento della regolare procedura espropriativa, ha facoltà — qualora gli immobili stessi non siano gravati da ipoteca, nè su di essi esistano crediti privilegiati — di corrispondere anticipi fino alla metà dell'approssimativa indennità di esproprio, da determinarsi con perizia sommaria degli organi tecnici militari.

ART. 2.

I pagamenti degli anticipi di cui al precedente articolo debbono essere effettuati mediante deposito alla Cassa depositi e prestiti, con l'avvertenza che le relative polizze potranno essere svincolate dagli interessati soltanto qualora entro 30 giorni dall'avviso del deposito nel *Bollettino degli annunci legali della Provincia*, in cui sono situati gli immobili da espropriare, non sia stata fatta opposizione da parte di terzi.

La competenza ad ordinare lo svincolo delle polizze è devoluta al pretore o al tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel comune in cui trovansi gli immobili di espropriare, secondo le norme contenute nella legge 3 aprile 1926-IV, n. 686.

ART. 3.

Il credito che, per effetto della concessione di detti anticipi, l'Amministrazione della guerra avrà verso i proprietari degli immobili espropriandi, sarà considerato privilegiato con prevalenza su qualsiasi altro credito privilegiato sopra gli stessi immobili.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Utilizzazione totalitaria, nei ruoli degli ufficiali in congedo dei servizi sanitario e veterinario, dei medici, farmacisti e veterinari. (976)

ART. 1.

I laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in chimico-farmacia, in farmacia ed i diplomati in farmacia, che debbano ancora adempiere agli obblighi di leva e non frequentino i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario per studenti universitari iscritti alla Milizia universitaria, hanno l'obbligo di frequentare un corso normale allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario, anche se ascritti alle sopresse ferme minori od ammessi all'eventuale congedamento anticipato; la loro statura non deve però essere inferiore a metri 1,50.

Il Ministro della guerra ha la facoltà di dispensare da tale obbligo coloro la cui statura sia inferiore a metri 1,54.

Al termine di detti corsi normali o del periodo applicativo dei citati corsi universitari:

a) i giudicati idonei, muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno nominati sottotenenti di complemento; i giudicati idonei, non muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno inviati in congedo provvisorio e la loro nomina al grado di sottotenente di complemento nei rispettivi servizi sarà subordinata al conseguimento di tale diploma nella sessione di esami immediatamente successiva al termine dei corsi normali o del periodo applicativo di cui sopra.

Coloro di essi che alla scadenza di tale termine non avranno conseguito il diploma saranno chiamati ad ultimare la ferma di leva col grado di sergente nelle compagnie di sanità e nelle infermerie quadrupedi. Qualora, poi, ultimata la ferma, conseguano il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno, di autorità, nominati sottotenenti di complemento dei servizi sanitario e veterinario, con l'obbligo di compiere un servizio di prima nomina della durata da stabilirsi dal Ministro della guerra, ma, in ogni caso, non inferiore ad un mese;

b) i giudicati non idonei saranno inviati ad ultimare la ferma di leva nelle compagnie di sanità e nelle infermerie quadrupedi.

Gli allievi dei corsi normali e gli allievi dei corsi per studenti universitari, che, per motivi di salute o per altre cause di forza maggiore,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

abbiano dovuto interrompere il relativo corso, se allievi dei corsi normali, od il relativo periodo applicativo, se allievi dei corsi universitari, dovranno rispettivamente frequentare il successivo corso normale o periodo applicativo.

ART. 2.

Il Ministro della guerra ha la facoltà di istituire appositi corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario per i dichiarati limitatamente idonei al servizio militare, che siano laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in chimico-farmacia, in farmacia, o diplomati in farmacia, e non abbiano compiuto il servizio di leva.

La frequenza di tali corsi è obbligatoria per coloro che non abbiano superato il 30° anno di età e siano limitatamente idonei al servizio militare soltanto per le imperfezioni od infermità indicate nell'elenco B approvato con Regio decreto 1° marzo 1937-XV, n. 303, e successive modifiche.

Nominati ufficiali, essi, fino a che perduri la loro limitata idoneità al servizio militare, saranno, di massima, adibiti, se del servizio sanitario, presso gli ospedali territoriali, i distretti militari, i consigli di leva, le commissioni mobili, i comandi di deposito regimentale; se veterinari, presso le infermerie quadrupedi territoriali. In seguito potranno essere sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari per stabilire la persistenza o meno della limitata idoneità, ad eccezione di quelli che siano limitatamente idonei per le imperfezioni o le infermità contemplate negli articoli 1, 14, 16, 22, del citato elenco B, le quali, per la loro stessa natura, non sono suscettibili di modificazioni utili per il servizio militare.

ART. 3.

Il servizio di prima nomina dei sottotenenti, nominati tali secondo le disposizioni degli articoli 1 e 2, sarà ridotto, nella misura da stabilirsi dal Ministro della guerra, nel caso che essi risultino ascritti alle soppresse ferme minori o ammessi all'eventuale congedamento anticipato.

ART. 4.

I sottufficiali ed i militari di truppa, in congedo illimitato, di qualsiasi arma, corpo o servizio, i quali siano o vengano a trovarsi in possesso dei titoli di studio prescritti dall'articolo 26 del testo unico delle leggi sul

reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto n. 596 del 14 marzo 1938-XVI, e non abbiano compiuto il 55° anno di età, sono d'autorità, nominati sottotenenti di complemento nei servizi sanitario e veterinario, senza essere sottoposti ad esami od esperimenti.

Il Ministro della guerra può esentare da tale nomina coloro che chiedono di essere invece nominati sottotenenti di complemento in un'arma o nel corpo automobilistico e si trovino nelle condizioni stabilite per la nomina a sottotenente in detta arma o corpo.

ART. 5.

I sottufficiali ed i militari di truppa in posizione di riforma, i riformati presso i Consigli di leva, ed i dichiarati limitatamente idonei al servizio militare, i quali siano o vengano a trovarsi in possesso dei titoli di studio prescritti dall'articolo 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito e non abbiano compiuto il 68° anno di età, possono conseguire, a domanda, il grado di sottotenente di complemento nei servizi sanitario e veterinario, purchè, rivisitati, siano giudicati idonei incondizionatamente al servizio militare.

Agli effetti di cui al precedente comma, le decisioni di riforma, in deroga al disposto dell'articolo 66 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, sono revocabili a domanda dell'interessato, fino a quando egli non abbia ancora compiuto il 68° anno di età.

In caso di speciali esigenze, il Ministro della guerra può nominare d'autorità sottotenenti di complemento nei servizi sanitario o veterinario, subordinatamente al possesso dei citati titoli di studio ed al non avere gli interessati superato il 55° anno di età:

a) i sottufficiali ed i militari di truppa in posizione di riforma ed i riformati presso i Consigli di leva, i quali, rivisitati, risultino o incondizionatamente o limitatamente idonei al servizio militare: ma, nel secondo caso, soltanto per le imperfezioni o le infermità indicate nell'elenco B approvato con Regio decreto 1° marzo 1937-XV, n. 303, e successive modifiche;

b) gli arruolati dichiarati limitatamente idonei al servizio militare, i quali, rivisitati, risultino limitatamente idonei soltanto per le imperfezioni od infermità indicate nel citato elenco B e non siano o non possano essere chiamati a frequentare gli speciali

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

corsi allievi ufficiali di complemento per i dichiarati limitatamente idonei, di cui allo articolo 1 della presente legge;

c) gli arruolati i quali non siano stati chiamati a soddisfare gli obblighi di leva perchè di statura inferiore a metri 1,54.

Le norme di cui agli ultimi due comma, del citato articolo 1 valgono anche per i limitatamente idonei oggetto delle lettere a) e b) del presente articolo.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai medici e chimici farmacisti iscritti o che potranno essere iscritti nei ruoli normale mobile o della riserva della Associazione italiana della Croce Rossa o dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano militare Ordine di Malta.

ART. 6.

È istituito un ruolo unico di maggiori generali medici consulenti in congedo.

In detto ruolo possono essere iscritti, previo loro consenso, non oltre 30 eminenti personalità che eccellano per titoli scientifici e benemerienze acquisite nel campo della medicina e della chirurgia, conferendo lustro alla Nazione.

ART. 7.

Il conferimento del grado di maggiore generale medico consulente è effettuato con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra.

Detto grado è conferito soltanto a coloro che abbiano compiuto il 55° anno di età, e prescindendo dal grado militare eventualmente da essi rivestito.

Il requisito dell'età non è richiesto per gli accademici d'Italia, per il direttore generale della sanità pubblica e per quelle eminenti personalità che nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo delle forze armate rivestano il grado di generale medico.

L'iscritto, al raggiungimento del 75° anno di età, cessa dal ruolo, conservando, a titolo onorifico, il grado e l'uniforme.

ART. 8.

I maggiori generali consulenti esplicano esclusivamente funzioni di consulenza (consulti, visite o pareri) e sono tenuti a prestare la loro opera ogni qualvolta le autorità militari (Ministero della guerra o Comandi di Corpo d'armata) lo richiedano.

ART. 9.

L'anzianità fra i maggiori generali medici consulenti è determinata dalla data del conferimento del grado.

A parità di data di conferimento del grado prederà nel ruolo il più elevato nel grado militare o civile eventualmente rivestito: in mancanza, a parità di grado, il più anziano di età.

ART. 10.

I maggiori generali medici consulenti sono soggetti, in quanto ad essi applicabili, alle disposizioni vigenti sullo stato, la disciplina e l'uniforme, per gli ufficiali del Regio esercito in congedo.

ART. 11.

Ai maggiori generali medici consulenti spettano, per i giorni nei quali sono chiamati a prestare l'opera di consulente, gli assegni ed altre indennità del grado, osservato il disposto dell'articolo 51 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928-VI, numero 3438.

Per quanto riguarda le indennità, esse debbono essere limitate all'indennità militare ed a quella di missione, nonchè ai rimborsi per spese di trasporto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 12.

Nella prima applicazione della presente legge, ai sottufficiali ed ai militari di truppa in congedo illimitato, di cui all'articolo 4, ai sottufficiali ed ai militari di truppa in posizione di riforma, ai riformati presso i Consigli di leva, ai dichiarati limitatamente idonei al servizio militare, di cui all'articolo 5, può, ad insindacabile giudizio del Ministro della guerra, essere conferito, come grado iniziale:

a) quello di tenente, se abbiano 10 anni almeno di laurea ed uno dei seguenti titoli:

impiego di ruolo tecnico presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali e comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

titoli professionali o di carriera attestanti la buona capacità professionale, pratica;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) quello di capitano, se abbiano libera docenza universitaria o siano, o siano stati, in seguito a pubblico concorso, primari o aiuti di ospedali civili di grandi città, aiuti o assistenti ordinari di istituti scientifici universitari o di facoltà di medicina veterinaria;

c) quello di maggiore (medici e veterinari) se professori di ruolo « straordinari » od « ordinari » delle Università, nelle materie di insegnamento delle facoltà di medicina e chirurgia, o di medicina veterinaria, ovvero ricoprano la carica di ispettori generali medici dell'Amministrazione della Sanità pubblica (grado V).

ART. 13.

Nella prima applicazione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, agli ufficiali che — all'atto del loro trasferimento nei servizi sanitario e veterinario a norma dell'articolo 47 della legge medesima — si trovino in possesso dei titoli che l'articolo 12 della presente legge prevede per gradi superiori a quello con il quale singolarmente dovrebbero transitare nei servizi in parola, può essere conferito, ad insindacabile giudizio del Ministro della guerra e prescindendo dalle disposizioni della legge sull'avanzamento degli ufficiali, il grado che al citato articolo 12 prevede per il titolo di cui sono in possesso.

ART. 14.

Nella prima applicazione della presente legge, agli ufficiali dei servizi sanitario e veterinario, delle categorie in congedo o del « ruolo d'onore », che si trovino in possesso di titoli che l'articolo 12 prevede per gradi superiori a quello da essi rivestito, può essere conferito, ad insindacabile giudizio del Ministro della guerra e prescindendo dalle disposizioni della legge sull'avanzamento, il grado che il citato articolo 12 prevede per il titolo di cui sono in possesso; a quelli che col grado di capitano, medico o veterinario, abbiano partecipato ad una o più campagne di guerra o siano stati impiegati in operazioni di polizia coloniale, riconosciute tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, può essere conferito il grado di maggiore anche nel caso che non siano in possesso del titolo di studio di cui al ripetuto articolo 12 e semprechè ne siano ritenuti meritevoli dalle competenti autorità gerarchiche.

ART. 15.

Ai medici, farmacisti e veterinari che si trovino in una delle posizioni previste dagli articoli 4 e 5 della presente legge e non abbiano compiuto alla data di entrata in vigore della legge stessa il 68° anno di età, è fatto obbligo di denunziare tale posizione ed il titolo di studio posseduto al comando del distretto militare di residenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 16.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle contenute nella presente legge, la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Rimborso delle spese di viaggio ai militari appartenenti a famiglie coloniche inviate in Libia a cura dello Stato. (977)

ART. 1.

Ai militari appartenenti a famiglie coloniche inviate collettivamente in Libia a cura ed iniziativa dello Stato, spettano, all'atto del congedo, il rimborso delle spese di trasporto e le indennità di soggiorno per il viaggio dalla sede di servizio nel Regno alla località di residenza delle loro famiglie.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Modifica transitoria dei titoli di studio occorrenti per l'ammissione ai concorsi per la nomina a tenente del Genio Aeronautico. (993)

ARTICOLO UNICO.

Fino a tutto il 1941 il Ministro dell'aeronautica ha la facoltà di ammettere ai concorsi per la nomina a tenente del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, i cittadini italiani in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 13 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive modificazioni, ancorchè non abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

